

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 16.

Disposizioni in materia di conversione di autorizzazioni per l'esercizio dei mestieri affini, disciplinati dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 in attività di estetista e dell'attività di barbiere in parrucchiere per uomo e donna.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, così come modificato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, con l'esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali, che non l'hanno già fatto, devono presentare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge apposita istanza per la conversione della precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall'articolo 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

2. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere, che non l'hanno già fatto, possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto al comma 1, a condizione che:

- a) sia dimostrato con idonea documentazione l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, così come individuate dall'articolo 4, primo comma, lettera B) dello schema di regolamento approvato con delibera della Giunta regionale n. 655 del 12 febbraio 1992, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 15 maggio 1992, n. 52;
- b) sia accertata l'idoneità igienico-sanitaria di locali, attrezzature e suppellettili ai sensi degli articoli 19 e 20 del predetto schema di regolamento.

3. Le conversioni possono essere concesse anche in deroga a quanto previsto dai regolamenti comunali in materia di distanze minime tra esercizi qualora l'attività oggetto di conversione sia mantenuta negli stessi locali.

4. L'assegnazione delle nuove tipologie, viene stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'articolo 7 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 «Disciplina dell'attività di estetista» e previo parere della commissione provinciale per l'artigianato (CPA) ai sensi dell'articolo 8 della legge medesima.

5. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono sostitutivi di ogni altro termine previsto in materia dai regolamenti co-

munali di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 aprile 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 6 aprile 1999, n. 16.

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 6 aprile 1999, n. 16, qui di seguito, sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione della legge regionale;
 - 2 - Relazione al Consiglio regionale;
 - 3 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.
 - 4 - Note agli articoli della legge regionale;
- 1. Procedimento di formazione della legge regionale 6 aprile 1999, n. 16**
- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Floriano Pra, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 22 giugno 1998, n. 20/ddl;
 - Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 giugno 1998, dove ha acquisito il n. 447 del registro dei progetti di legge;
 - Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 3^a in data 1^o luglio 1998;
 - La 3^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 15 dicembre 1998, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
 - Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giorgio Gabanizza, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 febbraio 1999, n. 1915;
 - La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 marzo 1999;
 - Il Commissario del Governo, con nota 29 marzo 1999, n. 499/22610, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1^o comma dell'art. 127 della Costituzione.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con deliberazione n. 655 del 12 febbraio 1992, la Giunta regionale aveva approvato lo schema di regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetica.

In particolare, l'articolo 29 del predetto schema, prevedeva obbligatoriamente che entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei singoli regolamenti comunali, i titolari di impresa autorizzate all'esercizio dei cd mestieri affini, disciplinati dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, presentassero istanza di conversione delle vecchie autorizzazioni comunali nel profilo professionale previsto per l'estetista, se in possesso della relativa qualificazione professionale. Parimenti, il secondo comma di tale proposta di articolo prevedeva che i titolari di imprese esercenti l'attività di barbiere potessero presentare entro il medesimo termine, domanda di conversione della predetta autorizzazione in quella di parrucchiere per uomo e donna, dimostrando l'esercizio di fatto di quest'ultima attività e con accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, degli strumenti e delle suppellettili.

Gran parte dei Comuni del Veneto ha già adottato i nuovi regolamenti disponendo anche per questo aspetto transitorio nel senso indicato. È stato tuttavia segnalato che in alcuni casi i termini previsti dall'articolo 29 dello schema di regolamento tipo regionale sono decorsi senza che pervenisse da parte dei comuni interessati alcuna richiesta di conversione mentre in altri comuni la norma non ha ancora avuto recepimento.

Per consentire, quindi, una sanatoria di tali situazioni, che ovviamente variano da Comune a Comune, e tenendo inoltre presente che il momento dell'adozione del tipo di regolamento proposto varia da Comune a Comune, si propone per l'approvazione del Consiglio regionale, il presente progetto di legge, che dovrà servire ad uniformare a definitiva sanatoria i tempi di conversione su tutto il territorio regionale ed avrà valore immediatamente precettivo per le amministrazioni comunali.

3. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale per l'artigianato.

4. Note agli articoli della legge regionale 6 aprile 1999, n. 16

Nota all'art. 1, comma 1:

- Legge 14 febbraio 1963, n. 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini";
- Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";

Nota all'art. 1, commi 4 e 5:

- Legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista".